

ORIGINALE

COMUNE DI POSTALESIO

Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N 29 del Registro Delibere

OGGETTO: Approvazione schemi di convenzione con la Comunità Montana Valtellina di Sondrio per la gestione in forma associata di alcune funzioni fondamentali.

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** addì **UNDICI** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **21,00** presso la sala della Sede Municipale

Risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
BONINI	FEDERICO	1	
FULLIN	SONIA		1
TOGNONI	CLAUDIO	2	
ANDREANI	CESARE	3	
BETTOLATTI	CAROLINA	4	
TAGNI	VALERIO	5	
DEL MOLINO	AURELIO	6	
FONTANA	FAUSTO	7	
MARANTA	MIRKO	8	
BORTOLAS	ELISABETTA		2
CORNELLI	SARA	9	

Partecipa il Segretario Comunale **CERRI Dr.ssa RINA**

Il Sig. **BONINI FEDERICO** nella sua qualità di **SINDACO** assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il **Sindaco** illustra l'argomento ricordando che trattasi di un obbligo imposto da disposizioni legislative nazionali in virtù delle quali enti di queste dimensioni devono obbligatoriamente gestire in forma associata le funzioni fondamentali individuate dal legislatore; chiarisce che la C.M. Valtellina di Sondrio si è resa disponibile alla gestione associata e a tal fine ha predisposto alcuni schemi di convenzione che richiedono ulteriori atti per definire in modo puntuale l'organizzazione delle attività; pertanto, si vedrà in un momento successivo, in base ai comuni che aderiranno all'iniziativa, la definizione del contenuto e l'applicazione in concreto delle convenzioni;

Non essendovi richieste di chiarimenti viene adottata la seguente deliberazione:

Premesso che l'art. 19 della L. n. 135/2012, di conversione del D.L. n. 95/2012, noto come "Spending review" modificando l'art. 14 del DL. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, ha individuato le funzioni fondamentali dei comuni che di seguito si riportano:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica (per la parte non attribuita alla competenza delle province), organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale»;

La disposizione richiamata prescrive l'obbligatorietà della gestione delle funzioni anzidette in forma associata attraverso Unioni di Comuni o convenzioni, ad esclusione della lettera l), stato civile e servizi anagrafici, da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;

Ricordato che in sede di conversione in legge del DL n. 95, è stata introdotta al comma 1, lettera e), un'integrazione ulteriore all'articolo 14 del DL n. 78/2010, che ha aggiunto il comma 31-quater, ove si prevede che nel caso in cui non venga rispettata da parte dei Comuni avanti indicati la tempistica per l'esercizio associato obbligatorio, attraverso Unione o convenzione, delle funzioni fondamentali elencate dal comma 1, di cui almeno 3 da svolgere entro il 1° gennaio 2013 e le restanti entro il 1° gennaio 2014, il Prefetto assegna ai Comuni che non abbiano rispettato le scadenze un termine perentorio entro il quale provvedere all'esercizio obbligatorio. Nell'eventualità di un'ulteriore inadempienza da parte dei Comuni interessati, il Governo può esercitare il potere sostitutivo, di cui all'art. 120 della Costituzione, adottando gli atti necessari o nominando un commissario *ad acta*, come previsto dall'articolo 8 della legge n. 131/2003;

Preso atto che l'art. 1, comma 530 della L. n. 147/2013, sostituisce la lettera b) dell'art. 14, comma 31-ter del D.L. n. 78/2010 e stabilisce che i termini entro cui i Comuni dovranno gestire obbligatoriamente in forma associata le suddette funzioni sono i seguenti:

- entro il 30 giugno 2014 con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27;
- entro il 31 dicembre 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27;

Considerato che la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, con la quale sono già in essere alcune gestioni associate di servizi e funzioni, tra cui, rilevante ai fini della presente normativa, l'attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, si è dichiarata disponibile a gestire in forma associata ulteriori funzioni e più precisamente:

- organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

Ricordato che:

1. la Funzione inerente la polizia municipale e polizia amministrativa locale è gestita in forma associata con i Comuni di Berbenno di Valtellina, Postalesio, Castione, Colorina, Fusine e Cedrasco, giusta deliberazione consiliare n. 14/2012, successivamente modificata con deliberazione consiliare n. 21/2013;
2. la Funzione relativa alla progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, è gestita in forma associata tramite l'Ufficio di Piano presso il Comune di Sondrio, giusta deliberazione consiliare n. 17/2012;
3. la Funzione relativa all'attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, è stata approvata con la C.M. Valtellina di Sondrio con deliberazione consiliare n. 16/2012;
4. la Funzione inerente l'edilizia scolastica (per la parte non attribuita alla competenza delle province), organizzazione e gestione dei servizi scolastici, è gestita in forma associata con il Comune di Berbenno di Valtellina, giusta deliberazione consiliare n. 15/2012;

Preso atto che dall'elenco del D.L. 95/2012 restano fuori alcuni settori di intervento comunale, peraltro risultanti tra le funzioni indicate nel bilancio comunale, quali:

Funzioni relative alla Cultura e ai beni culturali

Funzioni nel settore Sportivo e Ricreativo

Funzioni nel campo Turistico

Funzioni nel campo dello Sviluppo economico

Funzioni relative ai Servizi produttivi

Mentre, fra quelle che devono obbligatoriamente essere gestite in forma associata, restano al momento escluse le Funzioni relative all'Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo e la Funzione relativa alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

Visti gli schemi di convenzione a tal fine predisposti dalla C.M. di Sondrio, allegati alla presente per farne parte integrante;

Ritenuto che siano meritevoli di approvazione;

Visto l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del citato D.Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, astenuti n. 0, contrari n. 0, resi in forma palese dai n. 9 Consiglieri presenti

DELIBERA

Di approvare gli schemi di convenzione per la gestione in forma associata delle Funzioni di seguito elencate, predisposti dalla C.M. Valtellina di Sondrio, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale:

- organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

Di dare atto che:

- la Funzione inerente la polizia municipale e polizia amministrativa locale è gestita in forma associata con i Comuni di Berbenno di Valtellina, Postalesio, Castione, Colorina, Fusine e Cedrasco, giusta deliberazione consiliare n. 14/2012, successivamente modificata con deliberazione consiliare n. 21/2013;
- la Funzione relativa alla progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, è gestita in forma associata tramite l'Ufficio di Piano presso il Comune di Sondrio, giusta deliberazione consiliare n. 17/2012;
- la Funzione relativa all'attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, è stata approvata con la C.M. Valtellina di Sondrio con deliberazione consiliare n. 16/2012;
- la Funzione inerente l'edilizia scolastica (per la parte non attribuita alla competenza delle province), organizzazione e gestione dei servizi scolastici, è gestita in forma associata con il Comune di Berbenno di Valtellina, giusta deliberazione consiliare n. 15/2012;
- Di trasmettere copia della presente alla C.M. Valtellina di Sondrio per gli adempimenti di competenza, al fine di dare concreta attuazione alle convenzioni approvate con la presente.

INDI

Sentita la proposta di rendere la presente immediatamente esecutiva ed eseguibile;

Con voti unanimi favorevoli, astenuti n. 0, contrari n. 0, resi in forma palese dai n. 9 Consiglieri presenti

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ed eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 c. del D.Lgs. n. 267/2000.

Funzione b) Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale.

L'anno _____, il giorno __ del mese di _____, presso la sede della Comunità Montana Valtellina di Sondrio,

la Comunità Montana Valtellina di Sondrio in persona del Presidente pro-tempore Sig. _____, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ente - via _____ - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione assembleare n. ___ del _____, codice fiscale _____;

e i Comuni di:

..., in persona del Sindaco pro-tempore Sig. _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale - via _____ - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____, codice fiscale _____;

..., in persona del Sindaco pro-tempore Sig. _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale - via _____ - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____, codice fiscale _____;

...

P r e m e s s o

- che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se appartenenti o già appartenuti a comunità montane, devono attuare il disposto dell'art. 14, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che impone ai Comuni medesimi di espletare obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali di cui al precedente comma 27 dello stesso art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

- che l'art. 19 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (rubricato "Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali"), nel novellare le disposizioni da ultimo citate, ha stabilito, tra l'altro:

- un nuovo e più accurato elenco delle funzioni fondamentali dei Comuni, contenuto nel novellato comma 27 dell'art. 14, in luogo del precedente rinvio dinamico all'art. 21, comma 3, della L. n. 42/2009, nota come legge sul federalismo fiscale;
- che l'esercizio in forma associata delle predette funzioni fondamentali può essere assicurato anche mediante una o più convenzioni ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ma esse devono avere una durata almeno triennale;

Art. 4 – Finalità della convenzione

La gestione associata del servizio è finalizzata al conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, anche attraverso la valorizzazione e l'incentivazione della professionalità degli operatori e la distribuzione ottimale dei servizi sul territorio.

Per la gestione associata della funzione b), la presente convenzione è finalizzata, in particolare, ad assicurare l'attivazione di sistemi di coordinamento delle scelte di gestione dei servizi più efficienti e più efficaci in termini di costi, risorse impiegate, termini e risultati.

Art. 5 – Denominazione e sede dell'ufficio comune

L'ufficio per la gestione associata e coordinata della funzione di organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale tra i Comuni firmatari della presente convenzione assume la denominazione di "Ufficio associato".

La sede dell'ufficio è stabilita presso la sede della Comunità Montana.

Art. 6 – Funzioni dell'Ufficio associato

L'ufficio associato ha funzioni organicamente distinte da quelle degli altri uffici e servizi degli enti convenzionati.

L'esercizio associato della funzione b) comprende l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale.

All'ufficio associato sono attribuite, le attività, le funzioni ed i procedimenti indicati al precedente comma, in luogo delle strutture dei singoli Comuni convenzionati, secondo le direttive impartite dagli organi politici con le modalità definite dalla presente convenzione.

Art. 7 – Organizzazione del servizio

La gestione associata delle funzioni di cui alla presente convenzione si strutturerà attraverso l'allestimento di:

- un unico ufficio centrale presso la Comunità Montana;
- uno sportello per il pubblico dislocato presso ogni amministrazione comunale collegato, tramite rete telematica, all'ufficio centrale, a disposizione dell'utente per informazioni, assistenza e richiesta di documentazione.

L'orario di apertura al pubblico dello sportello sarà stabilito dal presidente dell'Ente capofila, previo parere della conferenza dei sindaci.

Alle sedute della conferenza dei sindaci possono essere invitati a partecipare i segretari, i dipendenti e i consulenti degli enti interessati.

La Conferenza dei sindaci approva, con apposito atto, le norme per il suo funzionamento. Ogni membro della Conferenza dei sindaci può in qualsiasi momento chiedere la convocazione della conferenza, al fine di valutare l'andamento del servizio associato, le eventuali proposte per la riorganizzazione dello stesso, le richieste di nuove adesioni e quanto altro attiene le funzioni e i servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 10 – Responsabile dell'Ufficio associato

Il responsabile dell'ufficio associato sarà individuato dalla conferenza dei sindaci.

Il responsabile, oltre al ruolo istituzionale svolto nell'ente di appartenenza, ha il compito di:

- recepire le direttive generali emanate dalla conferenza dei sindaci;
- elaborare i programmi di attività per migliorare il grado di integrazione della presente convenzione;
- svolgere funzioni di coordinamento e di impulso, finalizzate ad uniformare le tecniche operative ed organizzative dei servizi;
- relazionare periodicamente sul funzionamento e sullo stato di attuazione dell'esercizio associato delle funzioni;
- adottare tutti gli atti gestionali inerenti le funzioni e i procedimenti indicati all'art. 6 della presente convenzione;
- svolgere ulteriori funzioni attribuite dalla conferenza dei sindaci.

Art. 11 – Programmazione delle attività

Il responsabile del servizio associato predispone annualmente il piano di lavoro, che dovrà tenere conto delle esigenze dei singoli Comuni associati, dell'effettiva disponibilità di personale e delle risorse economiche disponibili.

Nella prima fase di attuazione della presente convenzione, l'attività dovrà essere prioritariamente rivolta alla graduale e progressiva integrazione dei servizi, inerenti le funzioni interessate, attualmente operanti nei singoli enti aderenti.

Art. 12 - Riparto delle spese

Per il funzionamento dell'ufficio associato, gli enti si impegnano a stanziare annualmente nei propri bilanci di previsione, le somme di propria competenza, tenuto conto delle previsioni di spesa correlate al piano annuale.

Ciascun Comune convenzionato è tenuto a corrispondere una quota di compartecipazione alle spese calcolata in base al numero degli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il costo complessivo per il funzionamento dell'ufficio associato, che sarà determinato dalla conferenza dei sindaci, sarà quantificato in tempo utile per la predisposizione dei bilanci dei singoli enti e potrà essere eventualmente soggetto a conguaglio.

Funzione c) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente.

L'anno _____, il giorno __ del mese di _____, presso la sede della Comunità Montana Valtellina di Sondrio,

la Comunità Montana Valtellina di Sondrio in persona del Presidente pro-tempore Sig. _____, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ente - via _____ - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione assembleare n. ___ del _____, codice fiscale _____;

e i Comuni di:

..., in persona del Sindaco pro-tempore Sig. _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale - via _____ - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____, codice fiscale _____;

..., in persona del Sindaco pro-tempore Sig. _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale - via _____ - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____, codice fiscale _____;

...

P r e m e s s o

- che l'articolo 19 del recente decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012, ha stabilito che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a Comunità Montane, devono obbligatoriamente esercitare in forma associata, nella forma dell'Unione di Comuni o in quella della Convenzione, le funzioni fondamentali ivi ex novo individuate, tra le quali si annovera il catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

- che l'articolo 1, comma 530, della legge n. 147/2013 prevede la sostituzione della lettera b) dell'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e stabilisce che i Comuni dovranno gestire obbligatoriamente in forma associata le suddette funzioni entro i termini di seguito specificati:

- entro il 30 giugno 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27;
- entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27;

Convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 - Premessa

La premessa forma parte integrante e sostanziale della Convenzione.

Art. 2 – Oggetto

La Comunità Montana Valtellina di Sondrio e i Comuni di ..., ... e ..., con la presente Convenzione si associano tra loro, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, per la gestione diretta delle funzioni catastali comprese nell'opzione di primo livello, di cui all'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. 14 giugno 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2007, e istituiscono l'Ufficio Comune per l'esercizio delle predette funzioni.

Art. 3 – Durata

La Convenzione ha durata triennale e scade contestualmente alla convenzione da stipulare con l'Agenzia del Territorio di Sondrio, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del suddetto D.P.C.M. Essa è rinnovabile per espressa volontà dei Comuni. Nelle more del rinnovo da parte degli organi competenti, lo svolgimento della gestione associata è prorogato.

I Comuni che non intendono rinnovare la gestione associata devono preavvisare la Comunità Montana e gli altri Comuni almeno dodici mesi prima della scadenza della Convenzione.

In caso di recesso la gestione associata dovrà comunque portare a compimento tutte le eventuali operazioni contabili relative alle partecipazioni del recedente.

L'ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi carattere pluriennale o permanente.

Il recesso di un Comune dalla presente convenzione non fa venire meno la gestione associata del servizio per gli eventuali restanti Comuni.

Art. 4 – Ente capofila

Ente capofila viene individuato nella Comunità Montana Valtellina di Sondrio, la quale si impegna ad assicurare il funzionamento del sistema di interscambio delle informazioni di reciproco interesse, sia tra i Comuni convenzionati che con il sistema di anagrafe immobiliare integrata.

Art. 5 – Funzioni, attività e servizi svolti dall'ufficio comune

L'Ufficio Comune denominato "Ufficio Catastale Comune" è competente per le funzioni ricomprese nell'opzione di primo livello, di cui all'art. 3 del richiamato D.P.C.M., e precisamente:

Gli eventuali rapporti di lavoro, gli incarichi e i contratti saranno determinati dall'Ente capofila, previo parere della conferenza dei sindaci.

Gli enti convenzionati concordano nel privilegiare ed incentivare, anche mediante appositi corsi formativi e riqualificativi, e, se previsto dal contratto nazionale di lavoro e compatibilmente con le risorse dei singoli Comuni convenzionati, mediante compensi aggiuntivi, l'utilizzo delle professionalità esistenti presso i singoli enti convenzionati, attivando, se necessario, l'istituto del comando.

La dotazione organica dell'ufficio comune potrà subire variazioni, sia in termini qualitativi che quantitativi, previo parere della conferenza dei sindaci.

Ai fini dell'adozione dei provvedimenti inerenti il personale dell'ufficio associato, si conviene l'opportunità di disciplinare in modo distinto il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) dei dipendenti medesimi con i Comuni associati e si pattuisce che il rapporto organico degli addetti all'ufficio venga posto in essere con il Comune di appartenenza, mentre è instaurato nei confronti dei Comuni associati il rapporto funzionale delle unità medesime. Mentre il rapporto organico trova la sua disciplina, per quanto non previsto dalla presente convenzione, nella legge e nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di appartenenza, il rapporto funzionale viene sviluppato secondo le intese contenute nel presente atto.

In nessun caso potranno essere costituiti rapporti di lavoro a tempo indeterminato per il funzionamento dell'ufficio associato.

Al fine di definire in dettaglio la struttura, il funzionamento e l'organizzazione dell'ufficio associato, è attribuita agli enti convenzionati la facoltà di approvare apposito regolamento.

Art. 8 – Conferenza dei sindaci

La Conferenza dei sindaci, composta dal Presidente della Comunità Montana e dai Sindaci dei Comuni aderenti alla presente convenzione, o loro delegati, è convocata dal presidente dell'Ente capofila.

La conferenza dei sindaci esercita le seguenti funzioni:

- vigila sulla costituzione e sull'attività dell'ufficio associato e sulla gestione delle risorse conferite;
- approva il programma annuale delle attività entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- verifica la compatibilità del programma annuale con gli indirizzi stabiliti dai singoli enti associati, quantificando le risorse necessarie.

Alle sedute della conferenza dei sindaci possono essere invitati a partecipare i segretari, i dipendenti e i consulenti degli enti interessati.

La Conferenza dei sindaci approva, con apposito atto, le norme per il suo funzionamento. Ogni membro della Conferenza dei sindaci può in qualsiasi momento chiedere la convocazione della conferenza, al fine di valutare l'andamento del servizio associato, le eventuali proposte per la riorganizzazione dello stesso, le richieste di nuove adesioni e quanto altro attiene le funzioni e i servizi oggetto della presente convenzione.

– 10% entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

L'Ente capofila si impegna ad attivare, anche per conto dei Comuni convenzionati, tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della gestione associata.

Eventuali contributi ottenuti a tale titolo dovranno, in sede di rendicontazione, essere portati in detrazione.

Art. 12 – Disposizioni di rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione.

Funzione d) Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale.

L'anno _____, il giorno __ del mese di _____, presso la sede della Comunità Montana Valtellina di Sondrio,

la Comunità Montana Valtellina di Sondrio in persona del Presidente pro-tempore Sig. _____, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ente - via _____ - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione assembleare n. ___ del _____, codice fiscale _____;

e i Comuni di:

..., in persona del Sindaco pro-tempore Sig. _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale - via _____ - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____, codice fiscale _____;

..., in persona del Sindaco pro-tempore Sig. _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale - via _____ - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____, codice fiscale _____;

...

P r e m e s s o

- che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se appartenenti o già appartenuti a comunità montane, devono attuare il disposto dell'art. 14, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che impone ai Comuni medesimi di espletare obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali di cui al precedente comma 27 dello stesso art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

- che l'art. 19 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (rubricato "Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali"), nel novellare le disposizioni da ultimo citate, ha stabilito, tra l'altro:

- un nuovo e più accurato elenco delle funzioni fondamentali dei Comuni, contenuto nel novellato comma 27 dell'art. 14, in luogo del precedente rinvio dinamico all'art. 21, comma 3, della L. n. 42/2009, nota come legge sul federalismo fiscale;

- che con deliberazione dei Consigli Comunali superiormente citati, gli stessi enti hanno espresso la volontà di gestire in forma associata, mediante lo strumento della Convenzione, la funzione fondamentale di cui alla lett. d) del nuovo comma 27 dell'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero la funzione di "pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale".

Convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 - Premessa

La premessa forma parte integrante e sostanziale della Convenzione.

Art. 2 – Oggetto

I Comuni di ..., ... e ... con la presente Convenzione si associano tra loro, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, per la gestione diretta delle funzioni di pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, nonché per la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; la presente convenzione, inoltre disciplina l'attribuzione delle funzioni all'ufficio comune, nonché i rapporti tra i Comuni aderenti.

Art. 3 – Ambito territoriale e Ente capofila

L'ambito territoriale della gestione associata viene individuato nel territorio dei Comuni firmatari del presente atto.

Ente capofila viene individuato nella Comunità Montana Valtellina di Sondrio, la quale si impegna ad assicurare il funzionamento del sistema di interscambio delle informazioni di reciproco interesse tra i Comuni convenzionati.

Art. 4 – Finalità della convenzione

La gestione associata del servizio è finalizzata al conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, anche attraverso la valorizzazione e l'incentivazione della professionalità degli operatori e la distribuzione ottimale dei servizi sul territorio.

Per la gestione associata delle funzioni inerenti l'urbanistica e l'edilizia, la presente convenzione è finalizzata, in particolare, ad assicurare, nel perseguimento dell'obiettivo di uno sviluppo sostenibile, l'attivazione di sistemi di coordinamento delle scelte di pianificazione urbanistica dei Comuni convenzionati e l'uniformità delle politiche di utilizzo delle risorse essenziali del territorio, nonché modalità di gestione del servizio più efficienti e più efficaci in termini di costi, risorse impiegate, termini e risultati. Sono altresì contemplati piani attuativi di iniziativa privata e di iniziativa pubblica, ivi

All'ufficio associato sono attribuite, le attività, le funzioni ed i procedimenti indicati al precedente comma, in luogo delle strutture dei singoli Comuni convenzionati, secondo le direttive impartite dagli organi politici con le modalità definite dalla presente convenzione.

L'adozione e l'approvazione dei strumenti urbanistici generali ed attuativi, delle relative varianti e dei regolamenti edilizi, è di competenza dei singoli Comuni convenzionati.

Art. 7 – Organizzazione del servizio

La gestione associata delle funzioni di pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale si strutturerà attraverso l'allestimento di:

- un unico ufficio centrale presso la Comunità Montana;
- uno sportello per il pubblico dislocato presso ogni amministrazione comunale collegato, tramite rete telematica, all'ufficio centrale, a disposizione dell'utente per informazioni, assistenza e richiesta di documentazione.

L'orario di apertura al pubblico dello sportello sarà stabilito dal presidente dell'Ente capofila, previo parere della conferenza dei sindaci.

Art. 8 – Dotazione organica dell'Ufficio associato

La dotazione organica dell'ufficio associato è determinata dalla conferenza dei sindaci. Gli enti aderenti si impegnano reciprocamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a fornire il personale necessario avvalendosi prioritariamente di professionalità interne, messe a disposizione dagli enti stessi.

Gli eventuali rapporti di lavoro, gli incarichi e i contratti saranno determinati dall'Ente capofila, previo parere della conferenza dei sindaci.

Gli enti convenzionati concordano nel privilegiare ed incentivare, anche mediante appositi corsi formativi e riqualificativi, e, se previsto dal contratto nazionale di lavoro e compatibilmente con le risorse dei singoli Comuni convenzionati, mediante compensi aggiuntivi, l'utilizzo delle professionalità esistenti presso i singoli enti convenzionati, attivando, se necessario, l'istituto del comando.

La dotazione organica dell'ufficio comune potrà subire variazioni, sia in termini qualitativi che quantitativi, previo parere della conferenza dei sindaci.

Ai fini dell'adozione dei provvedimenti inerenti il personale dell'ufficio associato, si conviene l'opportunità di disciplinare in modo distinto il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) dei dipendenti medesimi con i Comuni associati e si pattuisce che il rapporto organico degli addetti all'ufficio venga posto in essere con il Comune di appartenenza, mentre è instaurato nei confronti dei Comuni associati il rapporto funzionale delle unità medesime. Mentre il rapporto organico trova la sua disciplina, per quanto non previsto dalla presente convenzione, nella legge e nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di appartenenza, il rapporto funzionale viene sviluppato secondo le intese contenute nel presente atto.

In nessun caso potranno essere costituiti rapporti di lavoro a tempo indeterminato per il

Art. 11 – Programmazione delle attività

Il responsabile del servizio associato predispone annualmente il piano di lavoro, che dovrà tenere conto delle esigenze dei singoli Comuni associati, dell'effettiva disponibilità di personale e delle risorse economiche disponibili.

Nella prima fase di attuazione della presente convenzione, l'attività dovrà essere prioritariamente rivolta alla graduale e progressiva integrazione dei servizi, inerenti le funzioni interessate, attualmente operanti nei singoli enti aderenti.

Art. 12 - Riparto delle spese

Per il funzionamento dell'ufficio associato, gli enti si impegnano a stanziare annualmente nei propri bilanci di previsione, le somme di propria competenza, tenuto conto delle previsioni di spesa correlate al piano annuale.

Ciascun Comune convenzionato è tenuto a corrispondere una quota di compartecipazione alle spese calcolata in base al numero degli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il costo complessivo per il funzionamento dell'ufficio associato, che sarà determinato dalla conferenza dei sindaci, sarà quantificato in tempo utile per la predisposizione dei bilanci dei singoli enti e potrà essere eventualmente soggetto a conguaglio.

L'Ente capofila compilerà con cadenza annuale il rendiconto delle spese sostenute che dovrà essere inviato ai Comuni convenzionati entro il 15 gennaio dell'anno successivo, al fine del versamento delle somme a conguaglio.

Ciascun Comune convenzionato dovrà procedere al versamento della quota a proprio carico con le seguenti modalità:

- 50% entro il 30 giugno;
- 40% entro il 31 ottobre;
- 10% entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

L'Ente capofila si impegna ad attivare, anche per conto dei Comuni convenzionati, tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della gestione associata.

Eventuali contributi ottenuti a tale titolo dovranno, in sede di rendicontazione, essere portati in detrazione.

Art. 13 – Durata della convenzione

La durata della presente convenzione è fissata in anni tre, decorrenti dalla relativa sottoscrizione ed è rinnovabile, previo apposito atto adottato dai competenti organi dei Comuni convenzionati.

Ciascun ente ha facoltà di recedere, anche prima della scadenza, con preavviso di almeno sei mesi.

In caso di recesso la gestione associata dovrà comunque portare a compimento tutte le eventuali operazioni contabili relative alle partecipazioni del recedente.

L'ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi carattere pluriennale o permanente.

Funzione f) Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi.

L'anno _____, il giorno ___ del mese di _____, presso la sede della Comunità Montana Valtellina di Sondrio,

la Comunità Montana Valtellina di Sondrio in persona del Presidente pro-tempore Sig. _____, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ente - via _____ - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione assembleare n. ___ del _____, codice fiscale _____;

e i Comuni di:

..., in persona del Sindaco pro-tempore Sig. _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale - via _____ - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____, codice fiscale _____;

..., in persona del Sindaco pro-tempore Sig. _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale - via _____ - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____, codice fiscale _____;

...

P r e m e s s o

- che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se appartenenti o già appartenuti a comunità montane, devono attuare il disposto dell'art. 14, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che impone ai Comuni medesimi di espletare obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali di cui al precedente comma 27 dello stesso art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

- che l'art. 19 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (rubricato "Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali"), nel novellare le disposizioni da ultimo citate, ha stabilito, tra l'altro:

- un nuovo e più accurato elenco delle funzioni fondamentali dei Comuni, contenuto nel novellato comma 27 dell'art. 14, in luogo del precedente rinvio dinamico all'art. 21, comma 3, della L. n. 42/2009, nota come legge sul federalismo fiscale;

Art. 4 – Finalità della convenzione

La gestione associata del servizio è finalizzata al conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, anche attraverso la valorizzazione e l'incentivazione della professionalità degli operatori e la distribuzione ottimale dei servizi sul territorio.

Per la gestione associata della funzione f), la presente convenzione è finalizzata, in particolare, ad assicurare l'attivazione di sistemi di coordinamento delle scelte dei Comuni convenzionati e modalità di gestione del servizio più efficienti e più efficaci in termini di costi, risorse impiegate, termini e risultati.

Art. 5 – Denominazione e sede dell'ufficio comune

L'ufficio per la gestione associata e coordinata della funzione di "organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi" tra i Comuni firmatari della presente convenzione assume la denominazione di "Ufficio associato".

La sede dell'ufficio è stabilita presso la sede della Comunità Montana.

Art. 6 – Funzioni dell'Ufficio associato

L'ufficio associato ha funzioni organicamente distinte da quelle degli altri uffici e servizi degli enti convenzionati.

L'esercizio associato della gestione delle funzioni inerenti i rifiuti, come disciplinato dalla presente convenzione, comprende l'organizzazione, la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani nonché la riscossione dei relativi tributi.

All'ufficio associato sono attribuite, le attività, le funzioni ed i procedimenti indicati al precedente comma, in luogo delle strutture dei singoli Comuni convenzionati, secondo le direttive impartite dagli organi politici con le modalità definite dalla presente convenzione.

Art. 7 – Organizzazione del servizio

La gestione associata della funzione f) si strutturerà attraverso l'allestimento di:

- un unico ufficio centrale presso la Comunità Montana;
- uno sportello per il pubblico dislocato presso ogni amministrazione comunale collegato, tramite rete telematica, all'ufficio centrale, a disposizione dell'utente per informazioni, assistenza e richiesta di documentazione.

L'orario di apertura al pubblico dello sportello sarà stabilito dal presidente dell'Ente capofila, previo parere della conferenza dei sindaci.

Alle sedute della conferenza dei sindaci possono essere invitati a partecipare i segretari, i dipendenti e i consulenti degli enti interessati.

La Conferenza dei sindaci approva, con apposito atto, le norme per il suo funzionamento. Ogni membro della Conferenza dei sindaci può in qualsiasi momento chiedere la convocazione della conferenza, al fine di valutare l'andamento del servizio associato, le eventuali proposte per la riorganizzazione dello stesso, le richieste di nuove adesioni e quanto altro attiene le funzioni e i servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 10 – Responsabile dell'Ufficio associato

Il responsabile dell'ufficio associato sarà individuato dalla conferenza dei sindaci.

Il responsabile, oltre al ruolo istituzionale svolto nell'ente di appartenenza, ha il compito di:

- recepire le direttive generali emanate dalla conferenza dei sindaci;
- elaborare i programmi di attività per migliorare il grado di integrazione della presente convenzione;
- svolgere funzioni di coordinamento e di impulso, finalizzate ad uniformare le tecniche operative ed organizzative dei servizi;
- relazionare periodicamente sul funzionamento e sullo stato di attuazione dell'esercizio associato delle funzioni;
- adottare tutti gli atti gestionali inerenti le funzioni e i procedimenti indicati all'art. 6 della presente convenzione;
- svolgere ulteriori funzioni attribuite dalla conferenza dei sindaci.

Art. 11 – Programmazione delle attività

Il responsabile del servizio associato predisponde annualmente il piano di lavoro, che dovrà tenere conto delle esigenze dei singoli Comuni associati, dell'effettiva disponibilità di personale e delle risorse economiche disponibili.

Nella prima fase di attuazione della presente convenzione, l'attività dovrà essere prioritariamente rivolta alla graduale e progressiva integrazione dei servizi, inerenti le funzioni interessate, attualmente operanti nei singoli enti aderenti.

Art. 12 - Riparto delle spese

Per il funzionamento dell'ufficio associato, gli enti si impegnano a stanziare annualmente nei propri bilanci di previsione, le somme di propria competenza, tenuto conto delle previsioni di spesa correlate al piano annuale.

Ciascun Comune convenzionato è tenuto a corrispondere una quota di compartecipazione alle spese calcolata in base al numero degli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il costo complessivo per il funzionamento dell'ufficio associato, che sarà determinato dalla conferenza dei sindaci, sarà quantificato in tempo utile per la predisposizione dei bilanci dei singoli enti e potrà essere eventualmente soggetto a conguaglio.

POSTALESIO

COMUNE DI POSTALESIO

PROVINCIA DI SONDRIO



Codice amministrazione: c_g937

Prot. Generale n: 0001511 A

Data: 11/09/2014 Ora: 09.29

Classificazione: 14 - 0 - 0

La sottoscritta Moscato dott.ssa Cristina in qualità di Revisore Contabile di questo Comune:

- Visto il nuovo art. 239 del TUEL che prevede che l'organo di revisione svolga le seguenti funzioni:
- a) attività di collaborazione;
 - b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento in materia di:
 1. Strumenti di programmazione economico finanziaria;
 2. Proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;
 3. Modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
 4. Proposte di ricorso all'indebitamento;
 5. Proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;
 6. Proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
 7. Proposte di regolamento contabilità, economato-provveditorato;

Vista la bozza di convenzione per la gestione in forma associata di determinati servizi indicati nella bozza di convenzione stessa , predisposte in forma associata dalla C.M . Valtellina di Sondrio, e in forma associata con i comuni di Berbenno di Valtellina, Postalesio, Castione, Colorina, Fusine , Cedrasco

ESPRIME

Parere favorevole alla stessa in quanto preordinati gli adempimenti imposti dalla normativa vigente , ricerc

Si invita l'Ente a monitorare il rispetto dei vincoli di bilancio imposti dalle previsioni legislative.

IL REVISORE DEL CONTO

(Moscato dott.ssa Cristina)

Cristina Moscato

OGGETTO: Approvazione schemi di convenzione con la Comunità Montana Valtellina di Sondrio per la gestione in forma associata di alcune funzioni fondamentali.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE


Postalesio, lì 11/09/2014

IL RESPONSABILE DI AREA AMMINISTRATIVA
Cerriti *Dr.ssa Rina*



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Bonini Federico



IL SEGRETARIO COMUNALE

Cerri Rina



Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 15 SET. 2014.

Li, 15 SET. 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE

Cerri Rina



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno stesso dell'adozione per dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 - 4° comma D.L. 18.08.2000, n. 267.



IL SEGRETARIO COMUNALE

Cerri Rina

